



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	D'AGOSTINI	SALVATORE CORRADO	Presidente
☐	PORRACCILO	ANTONINO LIBERTO	Relatore
☐	DI BELLA	GIANNI	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1/14
spedito il 31/10/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2012/001,
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CALTANISSETTA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 14

UDIENZA DEL

06/07/2015

ore 15:30

SENTENZA

N°

589/01/15

PRONUNCIATA IL:

6/07/15

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

9 LUG. 2015

Il Segretario

Dott.ssa Teodolinda ARCARESI

Arcaresi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ricevuto il 5 novembre 2014, ha chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'avviso di liquidazione indicato in epigrafe.

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto della domanda.

All'udienza del 6 luglio 2015 il procedimento è stato quindi posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il deduce la nullità della notifica dell'avviso impugnato; ciò perché soggetto a cui l'atto era diretto, era deceduto il 19 agosto 2010, e quindi oltre l'anno perché si potesse procedere a una notifica collettiva e impersonale agli eredi nell'ultimo domicilio del *de cuius*.

Il motivo va respinto.

E, invero, mentre nel codice di rito civile (se ne confronti il 2° comma dell'art. 477) è previsto che, entro un anno dalla morte, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto può farsi agli eredi, collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto, viceversa in materia tributaria sono dettate norme speciali, quelle contenute nell'art. 65 Dpr 600/1973, di cui si trascrivono di seguito i commi che qui interessano:

«Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

(omissis)

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma».

Sul punto, la Corte Suprema ha chiarito che, in tema di notifiche di atti tributari,

l'art. 65 Dpr 600/1973 prevede, come unico limite alla notifica collettiva e impersonale agli eredi del contribuente nell'ultimo domicilio dello stesso, il fatto che questi abbiano comunicato, almeno trenta giorni prima, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi pertanto ritenere che sia posto a carico degli eredi medesimi un onere di informazione che, se non assolto, dispensa gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall'apertura della successione (Cass. 28192/13).

Orbene, poiché non risulta che l'odierno ricorrente e/o gli altri eredi di ebbero a comunicare le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale al competente ufficio, consegue che del tutto correttamente la notifica *de qua* fu effettuata secondo le contestate modalità.

Sempre nel primo motivo, il ricorrente deduce che, comunque, nel novembre 2010 lui stesso e le sue sorelle avevano rinunciato all'eredità; l'argomento costituisce l'oggetto del secondo motivo di impugnazione, con il quale il ribadisce che, stante la rinuncia all'eredità, nessun atto gli poteva essere notificato.

Neanche questo motivo merita accoglimento.

E, invero, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate emerge che nell'anno 2011 (e quindi in epoca successiva alla rinuncia) l'odierno ricorrente ebbe a presentare una dichiarazione dei redditi intestata a in quella dichiarazione, nella parte riservata «a chi presenta la dichiarazione per altri», sono indicati il codice fiscale e il nome del ricorrente medesimo. Quella dichiarazione si concludeva con l'indicazione di un'imposta a credito per 2.938 euro.

Ora, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, la rinuncia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato (ciò stante il disposto dell'art. 525 c.c.) e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorché il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria (Cass. 6070/12). In particolare, la dichiarazione dei redditi per un soggetto defunto non è un atto dovuto, ma un atto facoltativo che presuppone l'acquisizione della qualità di erede: essa, infatti, non ha funzione conservativa, ma di gestione. Detta presentazione deve, quindi, annoverarsi tra gli atti concludenti di accet-

tazione tacita dell'eredità (si confronti Ctp Milano 21/5/1985).

Per quanto precede, deve quindi concludersi che, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi di l'odierno ricorrente ebbe a manifestare implicitamente la volontà di accettarne l'eredità; di talché, correttamente l'Agenzia delle Entrate si rivolse a lui per chiedere il pagamento di un debito del suo dante causa.

Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto.

Alla soccombenza, infine, segue la condanna del ricorrente al rimborso, all'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 55/2014 e alla previsione contenuta nel comma 2° bis dell'art. 15 Dlgs 546/1992.

P. Q. M.

La Commissione rigetta il ricorso;
condanna al rimborso, all'Agenzia delle Entrate, delle
spese del giudizio, che liquida in complessivi €1.134,00 per compensi.

Caltanissetta, 6 luglio 2015

IL GIUDICE REL. EST.



IL PRESIDENTE

